

**Progetto di revisione dei Codici deontologici alla luce dei principi della
Costituzione etica FNO TSRM e PSTRP**

Codice deontologico

**Tecnico della riabilitazione
psichiatrica**

*Testo non definitivo posto in consultazione pubblica
20 novembre 2024*

Premessa

Il presente Codice deontologico si applica ai Tecnici della riabilitazione psichiatrica iscritti al proprio albo o all'elenco speciale ad esaurimento dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti del Tecnico della riabilitazione psichiatrica affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dal Tecnico della riabilitazione psichiatrica e lo impegna alla tutela della salute della persona e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

Principi valoriali

[Costituzione etica](#)

(n.48 articoli) approvata, all'unanimità, dal Consiglio nazionale della FNO TSRM e PSTRP in data 2 luglio 2021.

Norme comportamentali

Identità del professionista

Art. 49 Definizione

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica è il professionista sanitario che, iscritto all'albo o all'elenco speciale ad esaurimento presso l'Ordine territorialmente competente, svolge, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, interventi riabilitativi e psicoeducativi sulla persona con disabilità psichica.

Art. 50 Ambiti

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica esercita la propria attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 51 Competenze

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica:

- collabora alla valutazione della disabilità psichica e delle potenzialità della persona assistita, analizza bisogni e istanze evolutive e rileva le risorse del contesto familiare e socio-ambientale;
- collabora all'identificazione degli obiettivi formativo-terapeutici e di riabilitazione psichiatrica nonché alla formulazione dello specifico programma di intervento mirato al recupero e allo sviluppo della persona assistita;
- attua interventi volti all'abilitazione e alla riabilitazione delle persone assistite, alla cura di sé e alle relazioni interpersonali di varia complessità nonché, ove possibile, a un'attività lavorativa;
- opera nel contesto della prevenzione primaria sul territorio, al fine di promuovere lo sviluppo delle relazioni di rete, per favorire l'accoglienza e la gestione delle situazioni a rischio e delle patologie manifestate;
- opera in relazione alle famiglie e al contesto sociale delle persone assistite, allo scopo di favorirne il reinserimento nella comunità;
- collabora alla valutazione degli esiti del programma di abilitazione e riabilitazione nelle persone assistite, in relazione agli obiettivi prefissati.

Art. 52 Obiettivi

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica si pone come obiettivo principale il recupero o l'acquisizione del miglior funzionamento personale e sociale possibile della persona assistita con disabilità psichica, promuovendone l'integrazione nella comunità e la migliore qualità di vita.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, dopo aver valutato le diverse aree di funzionamento, persegue attraverso il progetto terapeutico riabilitativo e il relativo piano di intervento, il raggiungimento del maggior grado di autonomia possibile della persona assistita in relazione alle condizioni psichiche, finalizzato all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo.

Art. 53 Decoro personale e dignità della professione

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell'attività lavorativa.

Esercizio della professione

Art. 54 Diagnosi

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica ha la responsabilità delle procedure diagnostico-funzionali e terapeutiche che applica.

Art. 55 Consulenza

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica svolge attività di consulenza, ponendo i propri saperi e abilità a disposizione della propria e di altre professioni sanitarie.

Art. 56 Raccomandazioni espresse nelle linee guida e buone pratiche

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica opera sulla base delle evidenze accreditate dalla comunità scientifica, nonché delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche.

Art. 57 Pratiche non convenzionali

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica può mettere in atto, sotto la propria responsabilità, pratiche non convenzionali, nel rispetto della sicurezza della persona assistita e del decoro e della dignità della professione, senza mai sottrarre la persona a trattamenti specifici e scientificamente consolidati; in questi casi richiede sempre alla persona assistita o alla persona di riferimento, in qualità di legale rappresentante, l'espressione di specifico consenso, previa circostanziata informazione circa la qualità o l'assenza di evidenza scientifica di tali modelli, in relazione alla loro sicurezza e non dannosità.

Art. 58 Dipendenti pubblici e privati

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica opera in regime di dipendenza o in altro regime collaborativo con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale o con enti pubblici e privati ovvero in regime libero professionale.

Art. 59 Liberi professionisti

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, nell'esercizio libero professionale, rispetta la leale concorrenza e si adopera perché sia valorizzato il proprio operato

Art. 60 Equo compenso

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica che svolge l'attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o preventivare un compenso per la propria opera professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica è tenuto ad avvertire la persona assistita, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con la persona assistita siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Art. 61 Rifiuto di prestazioni professionali

Nel caso in cui vengano richieste prestazioni che contrastino con il proprio giudizio professionale e con i convincimenti condivisi con la comunità scientifica, il Tecnico della riabilitazione psichiatrica rifiuta di prestare la propria opera.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica esercita la propria libertà di coscienza nel caso di richieste di prestazioni professionali che contrastino con le concezioni etiche proprie e quelle espresse in questo Codice.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, in entrambi i casi precedenti, fornisce alla persona ogni informazione e chiarimento.

Art. 62 Attività commerciali e dispositivi

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica si astiene da qualsiasi attività commerciale connessa all'esercizio professionale.

Sono ammessi contributi economici, nelle forme previste dalla legge, finalizzati alla ricerca scientifica.

Art. 63 Copertura assicurativa

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica è consapevole che, in caso di danni alla persona assistita derivanti da condotte professionali colpose, l'adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando esercita all'interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, operante a qualunque titolo in una struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata, provvede alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell'azione di rivalsa.

Cura

Art. 64 Sicurezza delle cure

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica promuove la cultura della sicurezza; opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza della persona, contribuisce con gli altri professionisti sanitari alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico.

Art. 65 Continuità delle cure

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica si attiva per garantire la continuità delle cure alla persona assistita; in caso di indisponibilità o impedimenti, pone in essere azioni tese a garantire la sostituzione adeguata, il passaggio di informazioni e l'accompagnamento della persona assistita, coinvolgendo l'equipe e le reti territoriali.

Art. 66 Pianificazione condivisa delle cure

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica partecipa alla pianificazione condivisa delle cure negli ambiti di propria competenza.

Art. 67 Abbandono e ostinazione terapeutica e riabilitativa

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica evita, per quanto di propria competenza, sia l'abbandono, sia l'ostinazione terapeutica e riabilitativa.

Art. 68 Eccesso di prestazioni professionali

Il Tecnico di riabilitazione psichiatrica adegua i propri carichi di lavoro al fine di non pregiudicare la qualità dell'intervento professionale e la sicurezza della persona assistita.

Il Tecnico di riabilitazione psichiatrica segnala agli organi competenti ogni carico di lavoro eccessivo, proprio o dei colleghi, che comprometta, o possa compromettere, la sicurezza e la salute della persona assistita.

Medicina di genere

Art. 69 Medicina di genere

Il Tecnico di riabilitazione psichiatrica valorizza la persona assistita affinché l'approccio relazionale e diagnostico-terapeutico sia personalizzato anche in considerazione delle differenze biologiche (definite dal sesso), socio-economiche e culturali (definite dal genere) con particolare riguardo agli aspetti relativi alla disforia di genere.

Il Tecnico di riabilitazione psichiatrica rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

Documentazione

Art. 70 Certificazione

La certificazione identifica e descrive un fatto direttamente verificato o un atto effettuato dal Tecnico della riabilitazione psichiatrica connesso al profilo professionale e viene rilasciata su richiesta della persona assistita o del legale rappresentante.

Art. 71 Documentazione sanitaria

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica è responsabile della redazione della documentazione sanitaria di propria competenza e ne tutela la riservatezza; tale documentazione è redatta chiaramente, con diligenza e completezza.

Art. 72 Fascicolo sanitario elettronico

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica partecipa all'implementazione del fascicolo sanitario elettronico, ove disponibile.

Formazione continua ed educazione alla salute

Art. 73 Formazione continua

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica mantiene la propria conoscenza e competenza professionale a livelli ottimali mediante idoneo aggiornamento nel campo della ricerca scientifica riabilitativa e interdisciplinare.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, nel rispetto della normativa che disciplina la formazione continua dei professionisti sanitari, adegua la propria competenza con particolare attenzione al contesto in cui esercita la professione.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica implementa la propria capacità di autovalutazione delle competenze professionali, specifiche e trasversali.

Art. 74 Educazione alla salute

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica contribuisce alla promozione della salute mentale e del benessere della persona e della comunità attraverso attività di sensibilizzazione, di educazione alla salute e prevenzione primaria sul territorio.

Rapporti professionali

Art. 75 Rapporti con gli studenti

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica progetta, svolge e partecipa ad attività di supervisione, tutoraggio e formazione degli studenti e dei tirocinanti, promuovendo l'apprendimento dei principi etici e delle norme deontologiche, assumendo un atteggiamento responsabile nella loro preparazione umana e professionale.

Art. 76 Rapporti con l'Ordine

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica partecipa alle attività dell'Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica comunica all'Ordine, per la regolare tenuta dell'albo e dell'elenco speciale ad esaurimento, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni, il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a proprio carico nei confronti dell'Ordine, secondo la normativa applicabile.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, eletto negli organi dell'Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del proprio ruolo per conseguire vantaggi personali

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica adotta un atteggiamento costruttivo e propositivo che faciliti il dialogo all'interno dell'Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell'Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica segnala all'Ordine i delitti perseguibili d'ufficio e i comportamenti lesivi dell'autonomia, della dignità e del decoro della professione dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Art. 77 Rapporti con l'organizzazione sanitaria

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, qualora sorgano contrasti circa la corretta presa in carico della persona assistita, che implicino una limitazione delle cure o del decoro dell'esercizio professionale, segnala la situazione all'Ordine, nell'interesse della persona assistita e della propria sfera di autonomia professionale.

Art. 78 Rapporti con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica sostiene le associazioni tecnico-scientifiche di riferimento e le società scientifiche contribuendo, secondo le proprie inclinazioni e le proprie scelte professionali, alla costante verifica delle modalità operative, alla produzione, aggiornamento e diffusione di nuove conoscenze e alla creazione di reti di supporto professionale.

Sanità digitale

Art. 79 Telemedicina

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica utilizza strumenti di teleriabilitazione secondo modalità basate su evidenze scientifiche.

Art. 80 Identità digitale

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica mantiene riservate le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici.

Emergenza

Art. 81 Emergenza sanitaria

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, in caso di emergenza sanitaria conseguente a catastrofi, calamità o epidemie, si mette a disposizione dell'autorità competente, opera in funzione dei bisogni di salute della persona assistita e della comunità, aggiorna e adegua le proprie competenze al contesto e agli specifici bisogni e collabora con gli altri operatori al fine di ridurre le conseguenze dell'emergenza.

Art. 82 Emergenza digitale

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l'attenzione e gli strumenti necessari, per quanto di propria competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi di competenza, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l'emergenza.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

Art. 83 Missioni di pace e contesti bellici

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica in caso di conflitto militare o partecipazione a missioni di pace, garantisce prestazioni competenti nell'ambito delle operazioni di soccorso fondando il proprio agire sui valori della dignità della persona e dell'equità.

Art. 84 Contenzione

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica è consapevole che la contenzione non è atto terapeutico e contrasta interventi non giustificati da parte di professionisti sanitari che compromettano o possano compromettere l'integrità della persona assistita.

In casi eccezionali, qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità per la sicurezza della persona assistita e delle altre persone, possono essere attuati, in assenza di alternative, interventi cautelari di protezione.

L'intervento cautelare avviene garantendo la dignità della persona, previo confronto con i colleghi dell'equipe e previa informazione della persona assistita, ricorrendo alla contenzione nella misura minima possibile.

L'intervento cautelare è attuato dal professionista competente, nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, limitatamente al tempo necessario, con monitoraggio adeguato e annotazione nella documentazione clinico-assistenziale.

Le persone di riferimento sono avvertite senza ritardo dell'intervento cautelare di contenzione attuato nei confronti della persona assistita.

Comportamenti vietati

Art. 85 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi o radiati.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica segnala all'Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

Art. 86 Comparaggio

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica non stipula accordi illeciti al fine di favorire, a fronte di pagamento o promessa di denaro o qualsivoglia altra utilità, per sé o per terzi, l'erogazione di prestazioni sanitarie presso aziende o strutture diverse da quelle in cui opera e a cui la persona si è rivolta.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica segnala all'Ordine attività che si configurino quale comparaggio.

Art. 87 Segnalazione del conflitto di interesse

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all'Ordine.

Art. 88 Discredito

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, fonda le sue relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco, anche a tutela della persona assistita ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all'Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari.

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all'Ordine.

Sanzioni disciplinari

Art. 89 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.